



COMUNE DI ATELETA

(Provincia di L'Aquila)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20	OGGETTO: Modifica art.10 Norme Tecniche Attuazione del Piano Regolatore Generale. Approvazione
DATA 30-07-2026	

Il giorno trenta del mese di luglio dell'anno duemilaventisei alle ore 13:03, nella sala delle adunanze consiliari, ha avuto luogo la Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale dai signori Consiglieri, risultando all'appello nominale come di seguito:

PASSALACQUA MARCO	Presente
DONATELLI PANFILO	Presente
MANNELLA MAURO	Presente in videoconferenza
SCIULLO AMICO	Presente
DE SANTIS MATTIA	Presente in videoconferenza
DONATELLI CLAUDIO	Assente
RICCI AGOSTINO	Presente in videoconferenza
LE DONNE GIADA	Presente
MINUTAGLIO ANTONIO	Presente
RAIMONDI GIUSEPPE	Assente
PITASSI ARMANDO	Presente

CONSIGLIERI IN CARICA N. 11

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

RISULTANO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. MARCO PASSALACQUA nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

ASSISTE alla seduta, il Vice Segretario comunale Dott.ssa ANNA FISCO.

LA SEDUTA È STATA SVOLTA IN MODALITA' MISTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico agli atti del fascicolo della presente deliberazione;

PRESO ATTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Tecnico ai fini della regolarità tecnica;

PREMESSO che nel Comune di Ateleta sono vigenti:

- il Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 25.10.2004 pubblicata sul BURA n.6 Ordinario in data 28/01/2005;
- il Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 DEL 22.12.1998;
- la Deliberazione di G.C. n. 72 del 19/12/2024 ad oggetto "L.R. 58/2023 "Nuova legge urbanistica sul governo del territorio" - Avvio procedure per la perimetrazione del territorio urbanizzato propedeutica alla redazione del PUC";
- la Deliberazione di C.C. n. 28 del 19.12.2025 ad oggetto "Perimetrazione Territorio Urbanizzato (PTU) di cui agli artt.li 8 e 40 della legge regionale n.58 del 20 dicembre 2023 _Approvazione"

RICORDATO che all'art.10 – Parcheggi delle NTA del vigente PRG è stabilito: *Per tutte le nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni e le ristrutturazioni di qualsiasi tipo, devono essere riservati appositi spazi per i parcheggi di pertinenza degli edifici, ai sensi dell'art.2 della Legge 24.03.1989 n°122, in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione. Tali parcheggi, fatte salve le eventuali specifiche prescrizioni di zona di cui agli articoli successivi delle presenti Norme, possono essere ricavati nella costruzione stessa, ovvero in area esterna, anche se non adiacente, **avente destinazione di zona diversa da quella agricola o a servizi.***;

OSSERVATO che negli anni successivi all'approvazione del PRG per la popolazione residente in zona agricola, sono emersi disagi applicativi, per tale normativa in considerazione che il Comune di Ateleta è un comune considerato di montagna in forza dell'art.2, co.1, legge n.131/2025;

VISTO che il Comune di Ateleta rileva una altitudine di 760 m slm con una acedine climatica indiscutibile che si manifesta sulle attrezzature, i macchinari, gli autoveicoli, ecc. ove questi non hanno un ricovero;

RITENUTO di dovere intervenire per garantire alla popolazione la migliore vivibilità nel Comune di Ateleta a condizione di non modificare i caratteri essenziali del PRG con la modifica dell'art. 10 della NTA come segue: *Per tutte le nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni e le ristrutturazioni di qualsiasi tipo, devono essere riservati appositi spazi per i parcheggi di pertinenza degli edifici, ai sensi dell'art.2 della Legge 24.03.1989 n°122, in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione. Tali parcheggi, fatte salve le eventuali specifiche prescrizioni di zona di cui agli articoli successivi delle presenti Norme, possono essere ricavati nella costruzione stessa, ovvero in area esterna, anche se non adiacente, **avente destinazione di zona diversa da servizi, alla condizione che il garage sia prospiciente anche se separato da strada o aderente il fabbricato, con il quale istituisce vincolo pertinenziale e di destinazione d'uso con atto registrato, la superficie netta***

non sia maggiore di 50 mq, l'altezza interna non sia maggiore di 2,70, la distanza dalla strada non sia minore di 5 mt nel centro abitato e 20 metri in zona agricola. resta preclusa la possibilità di realizzazione nelle fasce di rispetto di cui all'art. 8 delle presenti NTA del PRG.

CONSIDERATO che:

- la modifica non determina aumenta il carico urbanistico, non modifica la zonizzazione e la destinazione d'uso delle aree;
- sono escluse le aree soggette a tutela paesaggistica, idrogeologica, esondativa;

VISTI:

il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

il D.lgs. n. 118 del

23.06.2011; lo Statuto

Comunale;

Con n.8 (otto) voti favorevoli e n.1 (uno) astenuto (il Cons. Pitassi Armando) resi per appello nominale dai n.9 (nove) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

le premesse sono parte sono parte integrante

a) di approvare la modifica dell'art.10 delle NTA che sarà sostituito nel seguente modo:
....Tali parcheggi, fatte salve le eventuali specifiche prescrizioni di zona di cui agli articoli successivi delle presenti Norme, possono essere ricavati nella costruzione stessa, ovvero in area esterna, anche se non adiacente, avente destinazione di zona diversa da servizi, alla condizione che il garage sia prospiciente anche se separato da strada o aderente il fabbricato, con il quale istituisce vincolo pertinenziale e di destinazione d'uso con atto registrato, la superficie netta non sia maggiore di 50 mq, l'altezza interna non sia maggiore di 2,70, la distanza dalla strada non sia minore di 5 mt nel centro abitato e 20 metri in zona agricola. resta preclusa la possibilità di realizzazione nelle fasce di rispetto di cui all'art. 8 delle presenti NTA del PRG.

- b) Di dare indirizzo all'Ufficio Tecnico Comunale di pubblicare sul BURA la presente delibera comunale nel suo testo integrale;
- c) Di rendere efficace la presente deliberazione trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURA della delibera di consiglio comunale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.8 (otto) voti favorevoli e n.1 (uno) astenuto (il Cons. Pitassi Armando) resi per appello nominale dai n.9 (nove) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma.4 del D.lgs.n.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario comunale
FISCO ANNA

Il Presidente
PASSALACQUA MARCO

Il Consigliere Anziano
DONATELLI PANFILO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune (www.comune.ateleta.aq.it) ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Ateleta lì 21-08-2026

L'Addetto alla Pubblicazione
COLECCHIA DANIELA

Attesto che la presente deliberazione è stata in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune (www.comune.ateleta.aq.it) ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Ateleta lì 07-09-2026

L'Addetto alla Pubblicazione
COLECCHIA DANIELA

Attesto che la presente deliberazione è:

☐ Diventata esecutiva dopo il decimo giorno della sua pubblicazione a norma dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.

☒ Immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000

Ateleta lì 30-07-2026

Il Vice Segretario comunale
FISCO ANNA